

Procedura aperta al mercato: non opera il principio di rotazione

Scritto da Interdata Cuzzola | 06/06/2024

Il principio di rotazione non si applica qualora il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante non disponga alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione: è quanto ribadito dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, nella sent. 29 maggio 2024, n. 848, a conferma di un noto orientamento (cfr., *ex multis*, TAR Lazio, Roma, sez. I, sent. 31 marzo 2023, n. 5555).

Nel caso specifico, la stazione appaltante aveva pubblicato un primo avviso di manifestazione di interesse a cui aveva risposto un solo operatore; successivamente, senza revocare il precedente, la stazione pubblicava un nuovo avviso pubblico di indagine esplorativa di mercato, sempre per la stessa commessa e senza limitazioni alla partecipazione.

A tale secondo avviso partecipativa anche l'operatore economico che aveva risposto al primo; la stazione appaltante, però, comunicava all'operatore che, nei suoi confronti, sussisteva un veto derivante dal principio di rotazione, per cui, nonostante l'invito e la presentazione del preventivo per il primo avviso, non gli sarebbe stato affidato il servizio, né sarebbe stata invitato a presentare un preventivo per la prosecuzione della procedura con riferimento al secondo avviso.

I giudici, in applicazione dei principi prima indicati, hanno ritenuto illegittimo il comportamento della stazione appaltante, evidenziando che l'assenza di limiti alla partecipazione esclude l'operatività del principio di rotazione.